

**DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 91 DEL 18/05/2021

La Dott.ssa PURCHIA Rosanna, con i poteri di Commissario Straordinario della Fondazione Teatro Regio di Torino,

- vista la nomina con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 419 del 10 settembre 2020,
- vista la Proroga del proprio incarico di Commissario Straordinario con Decreto del Ministro della Cultura n. 112 del 9/03/2021, sino al 9/09/2021;

premesso che

con determina n. 5 del 18/01/2021 e n. 69 del 16/04/2021 la Fondazione ha stabilito di procedere con l'espletamento di una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 e dall'art. 8 comma 1 lett. c) della Legge 120/2020, mediante applicazione della riduzione dei termini (20 giorni) prevista dall'art. 60 comma 3 D.Lgs 50/2016, per l'affidamento dell'appalto del Servizio di biglietteria online e in presenza per i prodotti e servizi della Fondazione Teatro Regio di Torino, e particolarmente dei biglietti e abbonamenti relativi agli spettacoli organizzati, così come la gestione del servizio di personale di sala per il Teatro Regio, Piccolo Regio ed eventuali manifestazioni del Teatro Regio";

preso atto dei rilievi mossi e delle richieste di chiarimenti pervenute dalle ditte interessate;

proceduto all'esame dei suddetti rilievi;

constatato che nel bando potrebbero essere presenti vizi che ne potrebbero inficiare la validità;

ritenuto quindi necessario e opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela della procedura di gara di cui sopra e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

rilevato che il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale della Stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, senza incorrere in errori di valutazioni, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione;

considerato che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere e dovere in capo alla stazione appaltante da espletarsi in qualunque momento nel corso della procedura ad evidenza pubblica, in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

considerata, di conseguenza, la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla rimozione delle determinate n. 5 del 18/01/2021 e n. 69 del 16/04/2021 e ritenuto, pertanto, di dover procedere all'annullamento e alla riformulazione di una nuova procedura per l'affidamento dei servizi di che trattasi;

Visto:

- tutti gli atti della procedura di gara in questione;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, "nuovo Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i;

Considerato

- pertanto, opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione, addivenire all'annullamento della procedura di gara di cui all'oggetto al fine di riformulare tutti gli atti di gara per assicurare pari opportunità e la massima partecipazione;
- di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/1990;
- che la modifica degli errori materiali e di progetto (che possano ledere la partecipazione stessa degli operatori economici del settore), rende necessaria la ripubblicazione del bando di gara;

#### DETERMINA

di annullare in autotutela. ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L.241/1990 e ss.mm.ii, la procedura di gara indetta con le determinate n. 5 del 18/01/2021 e n. 69 del 16/04/2021 e tutti i relativi atti,

che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto l'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto interviene in una fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

di dare comunicazione del presente provvedimento al Provveditorato OOPP affinché annulli tutti gli atti di gara relativi alla procedura indetta per l'affidamento del Servizio di biglietteria online e in presenza per i prodotti e servizi della Fondazione Teatro Regio di Torino, e particolarmente dei biglietti e abbonamenti relativi agli spettacoli organizzati, così come la gestione del servizio di personale di sala per il Teatro Regio, Piccolo Regio ed eventuali manifestazioni del Teatro Regio",

di pubblicare la presente comunicazione sul sito istituzionale della Fondazione;

di dare comunicazione del presente provvedimento all'ANAC;

di procedere alla riformulazione della procedura di gara

Torino 18/5/2021

Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Rosanna Purchia